

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 92/110/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che le carni macinate, le preparazioni di carni e la polpa di carne destinata alla fabbricazione sono comprese nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato; che la produzione e gli scambi di queste carni, preparazioni e polpa sono una fonte importante di reddito per parte della popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale dell'industria che produce tali carni e per aumentarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme sanitarie per la produzione e per l'immissione sul mercato di tali tipi di carne;

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva di un mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che l'adozione di tali norme di salubrità migliora la protezione della salute pubblica e di conseguenza agevola la completa realizzazione del mercato interno;

considerando che per raggiungere questo scopo è necessario estendere le principali norme sanitarie stabilite con la direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE <sup>(4)</sup>, a tutta la produzione e alla immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni nella Comunità;

considerando che la possibilità data agli Stati membri di mantenere provvisoriamente norme meno severe per le carni e preparazioni di carni destinate al mercato nazionale non dovrebbe avere un'incidenza sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità al 1º gennaio 1993;

considerando che, nell'attesa dell'adozione di tutte le disposizioni necessarie per estendere le principali norme sanitarie stabilite dalla direttiva 88/657/CEE a tutta la produzione ed immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni nella Comunità, conviene disciplinare taluni punti particolari allo scopo di evitare problemi nella produzione e commercializzazione delle carni e delle preparazioni di carni,

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 120 e GU n. C 288 del 6. 11. 1991, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 57.

<sup>(3)</sup> GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13).